

CIRCOSCRIZIONE 7 ^
Aurora - Vanchiglia - Sassi
- Madonna del Pilone



CITTA' DI TORINO

DELCI7 21 / 2026

18/05/2026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE n. 7 ^ - Aurora - Vanchiglia - Sassi -
Madonna del Pilone

Convocata la Giunta circoscrizionale presieduta dal Presidente DERI Gian Luca, sono presenti i Coordinatori:

Ernesto AUSILIO

Marta Sara INI

Sol NINNI

Silvio SABATINO

Con l'assistenza del Segretario Matteo ROLANDO

OGGETTO: C.7 - (ART. 28 E 42 COMMA 2) REGOLAMENTO DECENTRAMENTO.
APPROVAZIONE PROGETTO FESTA DI VIA DENOMINATA "MAGGIO IN
VIA VANCHIGLIA" PRESENTATO DALL 'ASSOCIAZIONE OPERATORI
ECONOMICI VIA VANCHIGLIA - FESTA DI VIA DEL 24/05/2026.

Il Presidente Luca DERI, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Sol NINNI, riferisce:

Con l'approvazione del Regolamento Comunale delle Feste di Via n. 366 approvato con deliberazione n. mecc. 2013 05843/016 del 27 gennaio 2014, IE esecutiva dal 10 gennaio 2014 modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 01 ottobre 2018 (mecc. 201803729/002) IE esecutiva dal 15 ottobre 2018, e in data 12 luglio 2021 (DEL 597/2021) IE esecutiva dal 25 luglio 2021, la Città ha ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento normativo atto a definire i criteri e le modalità a cui devono attenersi le Associazioni di Via, che intendono organizzare manifestazioni sul suolo pubblico, iscritte all'albo delle Associazioni di Via tenuto dalla Circoscrizione

Atteso che tale Regolamento costituisce il riferimento normativo per tutti gli aspetti connessi all'organizzazione e allo svolgimento di tali manifestazioni.

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del "Regolamento delle Feste di Via" N. 366, per "Festa di Via" si intende "l'attività di promozione commerciale con particolare riferimento al commercio fisso avente luogo in giornate festive o in orario dalle 20 alle 24 in giorni non festivi, che si qualifica esclusivamente in relazione al rapporto diretto che si crea tra le attività commerciali ed il territorio in cui abitualmente operano";

In osservanza del comma 2 dell'articolo 5 del Regolamento sopra citato, si stabilisce che le Circoscrizioni debbano comunicare al competente Assessorato, entro il 10 dicembre di ciascun anno, la programmazione delle Feste di Via riferita al primo semestre dell'anno successivo ed entro il 10 giugno la programmazione del secondo semestre dell'anno in corso.

Dato atto che la Circoscrizione ha comunicato nei termini la programmazione relativa al primo semestre dell'anno 2026 (dicembre/giugno) all'Assessorato del commercio e ai mercati, con delibera n. 62 del 5 dicembre 2025 la Giunta Comunale ha preso atto della programmazione delle manifestazioni calendarizzate in ambito circoscrizionale.

Atteso che le modifiche regolamentari apportate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 597/2021 del 12 luglio 2021 sono state recepite dal Consiglio Circoscrizionale con la deliberazione DELCI7 n. 62 del 5 dicembre 2025, mediante la quale è stata predisposta la calendarizzazione relativa alle Feste di Via del primo semestre dell'anno 2026 (gennaio/giugno);

tenuto conto delle manifestazioni di interesse presentate dalle Associazioni di Via a questa Circoscrizione e considerato che, in riferimento alle linee di indirizzo previste dal Regolamento, ciascuna associazione ha avuto diritto alla scelta/prelazione su due feste di via all'anno;

dato atto che l'Associazione Operatori Economici Via Vanchiglia ha proposto, con nota del 17 marzo 2026 prot. n. 816, che è parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1), la Festa di Via denominata "Maggio in Via Vanchiglia " da tenersi il giorno 24 maggio 2026;

L'Associazione ha, inoltre, chiesto di utilizzare una superficie su area pubblica commerciale pari a mq. 387 e non commerciale pari a mq. 4613 prevedendo la partecipazione di n. 13 esercizi di commercio in sede fissa, n. 10 bancarelle di operatori commerciali ambulanti, 10 artigiani, produttori agricoli e n. 10 operatori del proprio ingegno per un totale di n. 43 unità commerciali, garantendo l'apertura delle attività di commercio in un numero superiore al 50% degli esercenti in sede fissa che hanno manifestato l'intenzione di aprire la propria attività il giorno della Festa.

L'Associazione deve garantire l'adesione e relativa apertura delle attività di almeno il 40% delle attività economiche che effettuano la vendita di beni, anche mediante somministrazione, così come previsto dall' art. 7 comma 1 del Regolamento n. 366.

Il numero delle bancarelle non supera il limite di 80 previsto dall'art. 7 comma 4 del suddetto Regolamento 366.

Via Vanchiglia sarà resa pedonale da Corso Regina Margherita a Corso San Maurizio dalle ore 10,00 alle ore 21,00.

Sono previste, inoltre, le aperture delle attività di vendita esistenti e la presenza di stand di artigianato, hobbistica, vintage ed extra alimentari.

Verranno allestiti, inoltre, vari spazi di intrattenimento per tutte le fasce di età oltre a punti musicali con eventi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

Al di là dell'impatto commerciale che tende a promuovere le attività di Vanchiglia e a ricordare un'identità di quartiere, proponendo lo shopping sotto casa, la Festa è un importante momento di socializzazione e aggregazione per i vecchi e nuovi abitanti di Vanchiglia e della Circostrizione 7, che potranno anche godere di un'estemporanea pedonalizzazione dell'area interessata.

La promozione dell'iniziativa sarà affidata a canali social e alla pubblicità cartacea.

Verificato che l'Associazione Operatori Economici Vanchiglia, ai sensi di quanto previsto nella nota del DUP n. 757/2025 del 5 DICEMBRE 2025, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale, non ha pendenze di carattere amministrativo con la Città;

Il Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Il progetto è stato discusso durante la riunione della III Commissione del 29 aprile 2026

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circostrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio circostrizionale DELCI7 73/2021 del 13 dicembre 2021 "Funzioni esecutive della Giunta su indirizzi consiliari e su atti di programmazione - Deliberazione di indirizzo anno 2022" così come previsto dal Regolamento 374 (deliberazione del C.C. del 17/12/2015, n. mecc. 2015 02280/ Visto il Regolamento delle Feste di Via n. 366 (deliberazione del C.C del 27/01/ 2014 n. mecc. 2013 05843/016 esec. dal 10.02.2014) successivamente modificato con DEL 597/2021 esec. dal 25/7/2021094, esec.dal 1/1/2016).;

Visto il Regolamento delle Feste di Via n. 366 (deliberazione del C.C del 27/01/ 2014 n. mecc. 2013 05843/016 esec. dal 10.02.2014) successivamente modificato con DEL 597/2021 esec. dal 25/7/2021;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai sensi del vigente Regolamento n. 366 citato in premessa, la Festa di Via presentata dall'Associazione Operatori Economici Via Vanchiglia denominata "MAGGIO IN VIA VANCHIGLIA " che si svolgerà domenica 24 MAGGIO 2026 in via Vanchiglia tra Corso Regina Margherita e Corso San Maurizio esclusi;

2. di dare atto che il Presidente dell'Associazione Operatori Economici Via Vanchiglia è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza allo svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento n. 366;

3. di dare atto che l'Associazione Operatori Economici Via Vanchiglia quale soggetto promotore della Festa, si impegna a rispettare l'ordine di priorità di partecipazione degli operatori commerciali, così come previsto dall'art. 7, comma 4 del Regolamento n. 366;

4. di dare atto che l'Associazione Operatori Economici di Via Vanchiglia è consapevole di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la Festa e la sua realizzazione

5. di dare atto che l'Associazione Operatori Economici di Via Vanchiglia dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti devono essere in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, impegnandosi nell'organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti;

6. di stabilire l'obbligo che l'Associazione garantisca che le attività collaterali previste siano coerenti quantitativamente e qualitativamente con la tematica della Festa, proposta in progetto;

7. di dare atto che qualora, per motivi eccezionali e motivati, la Festa sopra menzionata non potesse svolgersi nella data indicata, l'organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione scrivente richiesta di rinvio con preavviso funzionale a consentire agli Uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalle normative vigenti; l'accoglimento della medesima sarà subordinato all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità e Servizio Esercizio (art. 5 comma 6 Reg. n. 366);

8 di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di

occupazione suolo pubblico, che sarà subordinata all'emanazione di apposita ordinanza viabile del Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità e Viabilità;

9. di stabilire altresì che:

- sono previsti n. 13 esercizi di commercio in sede fissa, n. 10 operatori del commercio ambulante su area pubblica non mercatale, n. 10 artigiani produttori agricoli e n. 10 operatori del proprio ingegno, per un totale di 55 unità commerciali presenti, per una superficie commerciale pari a mq. 387 e una non commerciale pari a mq. 4613;

- l'Associazione dovrà dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovrà trasmettere all'Ufficio competente dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con i relativi titoli autorizzativi o attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché la documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R.N.20 - 380 del 26 luglio 2010;

- l'Associazione, per quanto attiene l'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "vendite occasionali su area pubblica" della L.R.28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 - Provvedimenti di Attuazione: l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributivi;

- l'Associazione dovrà provvedere alla pulizia dell'area (art. 14 comma 3, del Regolamento n. 366) e far sì che le strutture degli operatori che partecipano all'iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità. In particolare, l'Associazione dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, fermo restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per danno a cose o persone causato nello svolgimento dell'attività di vendita;

- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e si dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza (art. 12 comma 2, Regolamento n. 366);

10. di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento n. 366;

11. di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il Patrocinio della Circoscrizione 7;

12. di stabilire che la pubblicazione delle iniziative è a totale carico dell'Associazione proponente e che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa e alla Circoscrizione 7;

13. di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;

14. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (all. 2);

15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

16. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in forza dell'art. 134 comma 4 del TUEL ed in ragione della imminente organizzazione della festa di via.

Il Dirigente proponente dichiara, in attuazione dell'art. 1 comma 9 lett e) Legge 190/2012, di non avere rapporti di parentela, affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari.

La Giunta Circoscrizionale, con voti unanimi espressi in forma palese, dichiara attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Angelo Turiano

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Gian Luca Deri

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Matteo Rolando

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DELCI7-21-2026-All_1-Istanza_festa_di_via_20042026133216.pdf
2. DELCI7-21-2026-All_2-vie_doc.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento